



CITTA' DI SPINEA
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e ss.mm.)

Approvato con deliberazione di C.C. 20 del 28.03.2006 e successiva deliberazione di C.C. n. ____ del ____

INDICE

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del comune
- Art. 4 - Tariffe
- Art. 5 - Criteri per la stesura del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP)
- Art. 6 - Categoria speciale
- Art. 7 - Funzionario responsabile
- Art. 8 - Forme di gestione del servizio

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 9 - Presupposto dell'imposta
- Art. 10 - Soggetto passivo
- Art. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 12 - Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte
- Art. 13 - Pubblicità luminosa e illuminata
- Art. 14 - Dichiarazione d'imposta
- Art. 15 - Pagamento dell'imposta
- Art. 16 - Pubblicità effettuata su spazio aree comunali
- Art. 17 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 18 - Procedura coattiva
- Art. 19 - Rimborsi
- Art. 20 - Contenzioso
- Art. 21 - Pubblicità ordinaria - tariffe
- Art. 22 - Pubblicità effettuata con veicoli - tariffe
- Art. 23 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - tariffe
- Art. 24 - Pubblicità varia - tariffe
- Art. 25 - Esenzioni dall'imposta
- Art. 26 - Riduzioni dall'imposta

TITOLO III – AFFISSIONI

- Art. 27 – Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 29 - Esenzioni dal diritto
- Art. 30 - Disposizioni per l'esenzione dal diritto

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

- Art. 31 - Sanzioni tributarie
- Art. 32 - Interessi
- Art. 33 - Sanzioni amministrative
- Art. 34 - Diritto d'informazione del contribuente
- Art. 35 - Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 36 - Diritto di interpello

TITOLO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- Art. 37 - Oggetto
- Art. 38 - Impianti pubblicitari – caratteristiche, tipologia, quantità degli impianti e criteri per la realizzazione del piano
- Art. 39 - Richiesta e rilascio di autorizzazione
- Art. 40 - Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori
- Art. 41 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni

TITOLO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- Art. 42 - Norme finali
- Art. 43 - Norme transitorie

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.

Art. 2 – Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 – Classificazione del comune

1. In aderenza all'art. 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 il Comune appartiene alla IV^a classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2005, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, pari a 24.798 abitanti.
2. Pertanto si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 – Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno¹.

Art. 5 – Criteri per la stesura del piano generale degli impianti pubblicitari

1. L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, saranno definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.
2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale, che comprende comunque gli attuali spazi esistenti e nel caso di constatata effettiva necessità, sono i seguenti:
 - a. Gli impianti e la scelta nelle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b. il Piano dovrà tenere conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico, alla luce del nuovo P.R.G.;
 - c. il Piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d. la stesura del Piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, D. Lgs. 10.09.1993, n. 360), al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16.12.1992, n. 495), al regolamento di polizia municipale e del traffico.

¹ Art. 10, comma 1, lett. a) Legge 28.12.2001, n. 448.

Art. 6 – Categoria speciale

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di tipo commerciale il territorio del comune è suddiviso in due categorie in relazione all'importanza delle località applicando alla categoria speciale una maggiorazione del **cento per cento** della tariffa normale. Le località in categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato – come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 – saranno individuate nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.
2. La dotazione degli impianti installati nelle suddette località non supera il 50 % di quella complessiva ².

Art. 7 – Funzionario responsabile

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Il Concessionario, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai commi precedenti, è tenuto ad osservare quanto previsto nel contratto di servizio sottoscritto.

Art. 8 – Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere o gestito direttamente dal Comune, o mediante soggetti terzi, secondo le previsioni di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.

TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 – Presupposto dell'imposta

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) I messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

² L'art. 10, comma 1, lett. b) Legge 28.12.2001, n. 448 ha esteso la possibilità di istituire la categoria speciale a tutti i Comuni.

Art. 10 – Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di Imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio competente, previo pagamento dell'imposta, mediante opposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
8. Qualora il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, qualora richiesto dal Concessionario, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.
9. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art. 12 – Applicazione maggiorazioni e riduzione d'imposta

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

Art. 13 – Pubblicità luminosa e illuminata

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.
2. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 14 – Dichiarazione d'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposta dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al congruaggio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

~~4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro i termini fissati dalla Giunta Comunale per l'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine fissato.~~

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiaranti cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1,2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 – Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta può essere eseguito in contanti presso l'ufficio competente, anche del concessionario, ovvero mediante versamento su conto corrente postale, nonché con le altre modalità previste dal contratto di servizio sottoscritto con il soggetto concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad euro millecinquecento.

Art. 16 – Pubblicità effettuata su spazio aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 17 – Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 18 – Procedura coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43. Se la riscossione è svolta in proprio o affidata agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, la procedura coattiva è quella indicata dal R.D. 14.10.1910, n. 639³.

Art. 19 – Rimborsi

³ Art. 52, comma 6, del D. Lgs 446/97.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 20 – Contenzioso

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente regolamento. Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D. Lvo 546.

Art. 21 – Pubblicità ordinaria - tariffe

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è stabilita annualmente con specifica delibera di Giunta Comunale.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al precedente comma che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal primo comma.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal precedente articolo 12.

Art. 22 – Pubblicità effettuata con veicoli - tariffe

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 11; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 21, comma 4, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, suddivisa nelle seguenti categorie:
 - a) Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;
 - b) Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;
 - c) Per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie,

le tariffe per le sopradette categorie sono stabilite annualmente con specifica delibera di Giunta Comunale.

4. Per i veicoli di cui al precedente comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. L'imposta non è dovuta, altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per poter usufruire dell'esenzione, le Ditte o le Società debbono

essere iscritte all'Albo istituito con Legge 6.6.1974, n. 298 e le relative scritte non devono essere integrate da forme pubblicitarie.

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 23 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - tariffe

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante, o simile l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è stabilita annualmente con specifica delibera di Giunta Comunale.

2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è stabilita annualmente con specifica delibera di Giunta Comunale.

3. Qualora la pubblicità di cui al precedente comma abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 24 – Pubblicità varia - tariffe

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta si applica per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 40, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione dello stesso.

6. Le tariffe relative ai precedenti commi sono stabilite annualmente con specifica delibera di Giunta Comunale.

7. Le pubblicità effettuate con i mezzi, di cui ai precedenti commi debbono rispettare le limitazioni contenute nelle vigenti ordinanze sindacali.

Art. 25 – Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 23;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopi di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.
3. I soggetti dovranno:
- a) presentare la richiesta all'ufficio competente sottoponendo il materiale pubblicitario alla timbratura dello stesso, dal quale risulterà chiaramente l'autorizzazione all'esposizione esente e la durata della stessa, che non potrà essere superiore a quindici giorni;
 - b) effettuare la pubblicità nel rispetto delle norme vigenti, sia del codice della strada, che in materia ambientale e di ordine pubblico, avendo cura di non coprire altre pubblicità con timbro in corso di validità;
 - c) depositare, se richiesto, un esemplare del manifesto o locandina per conservazione negli archivi del competente ufficio; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca.
4. Il materiale affisso senza le attenuazioni di cui al precedente comma, potrà essere defisso, salvo la responsabilità sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito la pubblicità e della ditta in favore della quale la pubblicità medesima è stata effettuata.

Art. 26 – Riduzioni d'imposta

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà nei seguenti casi:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 507/1993;
 - b) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - e) per gli annunci mortuari.
2. La presenza, all'interno di manifesti relativi ai soggetti di cui al sopra citato comma (art. 20 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni) di eventuali sponsor commerciali, mantiene comunque la riduzione prevista a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo non sia superiore al 50%.

TITOLO III AFFISSIONI

Art. 27 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per i quantitativi e le ripartizioni, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

Art. 28 – Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per periodi di seguito indicati è così suddiviso:

- per i primi 10 giorni
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o fraz.

3. Le tariffe del sopracitato diritto è stabilito annualmente con specifica delibera di Giunta Comunale.

4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 15; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento.

Art. 29 – Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) i manifesti di pubblico interesse.

Art. 30 – Disposizioni per l'esenzione dal diritto

Ai sensi dell'art. 20 bis del D. Lgs. n. 507/1993, il 10 per cento degli spazi totali individuati per l'affissione dei manifesti è riservata ai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento⁴

TITOLO IV

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 31 – Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie, determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 nn. 471, 472, 473 sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo, ed in caso di affidamento a terzi,

⁴ L'art. 20bis del D.Lgs 507/93, introdotto dalla L. 311/2004, dispone l'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni ai soggetti che utilizzano questi spazi così individuati, precisando che l'affissione non può essere fatta dal comune.

dai soggetti medesimi, nell'ambito delle misure minime e massime previste dalla normativa. Per gli errori e/o omissioni che arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, come previsto dall'art. 5 bis del D. Lgs. n. 472/1997, viene irrogata una sanzione fissa di €. 50,00.

Art. 32 – Interessi

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura di legge prevista per l'imposta, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 33 – Sanzioni amministrative

Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da €. 206,59 a €. 1549,38⁵ con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 18.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D. Lvo 507/1993.

Art. 34 – Diritto d'informazione del contribuente

Il testo del presente regolamento e di ogni sua modifica o integrazione deve essere pubblicato, oltre alle forme già previste dalla legge, anche nel sito internet del comune.

Una copia dello stesso deve essere messa a disposizione al pubblico presso l'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 35 – Chiarezza e motivazione degli atti

Tutti gli atti impositivi in materia di tributi locali emanati dal Comune o da un suo Concessionario (ai sensi del D. Lgs. n. 466/97 art. 53 e D.M. 289/2000) formalmente incaricato devono indicare:

- l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- il Funzionario responsabile del Tributo al quale è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

⁵ Importi così determinati dall'art. 145, comma 57, lett. c) Legge 23.12.2000, n. 388.

Art. 36 – Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto circostanziate e specifiche istanze concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazioni delle disposizioni stesse, e limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine 120 giorni.
2. Analogamente non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente qualora l'amministrazione, dopo aver risposto ad una istanza circa una determinata questione, abbia mutato la propria interpretazione in merito all'identica fattispecie e non ne abbia data comunicazione all'interesse.

TITOLO V PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 37 – Oggetto

Il presente Titolo disciplina il Piano Generale degli Impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 38 – Impianti pubblicitari – caratteristiche, tipologia, quantità degli impianti e criteri per la realizzazione del piano

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II del Codice della Strada previsto dal D. Lvo 30 aprile 1992, n. 285 così come modificato dal D. Lvo 10 settembre 1993, n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo 1, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblici viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale.

Art. 39 – Richiesta e rilascio di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve attenersi alle modalità procedurali previste nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

Art. 40 – Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori

1. E' consentita, nel territorio comunale la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D. Lvo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato al D. Lgs n. 360/1993 con le seguenti limitazioni:
 - a. la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22.00 alle ore 8.00;
 - b. è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto;
 - c. l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Art. 41 – Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D. Lgs n. 507/1993 e del Titolo III del presente Regolamento.
2. Caratteristiche e tipologia degli impianti sono dettagliati nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del D. Lgs n. 507/1993.

Art. 43 – Norme transitorie

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro un anno dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.
2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente Regolamento e ciò anche al fine di stabilire l'equilibrio tra gli impianti in categoria speciale e in quelli in categoria normale.
3. A tale scopo dovrà procedersi alla formazione di un piano collettivo o sostitutivo di quello eventualmente già adottato sulla base della vigente normativa.